



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale  
e la Sicurezza Alimentare - VESPA

# **DALLA TUTELA DEL CONSUMATORE AL DIRITTO AL CIBO PER GLI INDIGENTI**


Prof. Giancarlo Ruffo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

Dipartimento di  
Scienze veterinarie per la Salute  
la Produzione animale  
e la Sicurezza alimentare













# ATTENZIONE

LE IMMAGINI PROPOSTE IN QUESTO FILMATO  
POTREBBERO URTARE LA VOSTRA SENSIBILITÀ



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

Dipartimento di  
Scienze veterinarie per la Salute  
la Produzione animale  
e la Sicurezza alimentare







UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

Dipartimento di  
Scienze veterinarie per la Salute  
la Produzione animale  
e la Sicurezza alimentare





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

Dipartimento di  
Scienze veterinarie per la Salute  
la Produzione animale  
e la Sicurezza alimentare







UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA



LA POVERTÀ È MOLTO PIÙ VICINA DI QUANTO PENSI.



La povertà che si vive in difficoltà non aumenta. È solo, e più difficile, farcela. Acqua Loto sostiene la Comunità di Sant'Egidio nel progetto AMICI DEI POVERI. Aiutare invece fa e garantisce serietà e solidarietà di chi vive una situazione di povertà: dall'1 al 27 Ottobre puoi donare con un sms o con una telefonata da rete fissa al 45596. UN SÌ PER LA VITA, UN FUTURO PER TANTE VITE.



SCMA 811 CON UN SMS O UN  
TELEFONO A TANTISSIMA SERietà  
**45596**



[www.lotoportovita.it](http://www.lotoportovita.it)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

Dipartimento di  
Scienze veterinarie per la Salute  
la Produzione animale  
e la Sicurezza alimentare



# QUESTIONI ATTUALI

- **POVERTA' SEMPRE PIU' DIFFUSA  
NEI PAESI EUROPEI (Grecia, Italia...)**

- **ECCEDENZE ALIMENTARI**
- **Di produzione -di distribuzione**
  - **>RIFIUTI**

**MAGGIOR INQUINAMENTO**





# QUESTIONE

- **ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI**  
**E**
  - **TUTELA DEL CONSUMATORE**
- Il consumatore conosce il prodotto?



# QUESTIONI

- «RIUTILIZZO DEI PRODOTTI»
- TUTELA DELLA SANITA' PUBBLICA
  - SICUREZZA ALIMENTARE
    - SANITA' ANIMALE

Spunto di riflessione su

- INTERESSI PRIMARI





# ANALISI LEGISLAZIONE

- **LEGGE 19 agosto 2016, n. 166.**
- **Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.**
- **Publicata nella Gazz. Uff. 30 agosto 2016, n. 202.**



# LEGISLAZIONE

- **LEGGE 19 agosto 2016, n. 166. 'schema tecnico'**
- **Capo I Finalità e definizioni**
- **Art. 1. Finalità**
- **Art. 2. Definizioni**





# LEGISLAZIONE

- **LEGGE 19 agosto 2016, n. 166. 'schema tecnico'**
- **Capo II Misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi alimentari**
- **Art. 3. Cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale**
- **Art. 4. Modalità di cessione delle eccedenze alimentari**
- **Art. 5. Requisiti e conservazione delle eccedenze alimentari per la cessione gratuita**
- **Art. 6. Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571**
- **Art. 7. Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147**



# LEGISLAZIONE

- **LEGGE 19 agosto 2016, n. 166. 'schema tecnico'**
- **Capo II Misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi alimentari**
- **Art. 8. Tavolo di coordinamento**
- **Art. 9. Promozione, formazione e misure preventive in materia di riduzione degli sprechi**
- **Art. 10. Misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione degli alimenti**
- **Art. 11. Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e istituzione di un fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze**
- **Art. 12. Finanziamento degli interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari**





# LEGISLAZIONE

- **LEGGE 19 agosto 2016, n. 166. 'schema tecnico'**
- **Capo III Ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale**
- **Art. 13. Modifica alla legge 25 giugno 2003, n. 155**
- **Art. 14. Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale**
- **Art. 15. Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali**
- **Art. 16. Disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale**
- **Art. 17. Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti**
- **Art. 18. Disposizioni finali**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 1. Finalità**
- **1. La presente legge persegue la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione –TUTTA LA FILIERA- di**
- **prodotti alimentari**
- **farmaceutici**
- **altri prodotti**





# LEGISLAZIONE

- **Art. 1. Finalità**
- **1. ... attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:**
- **a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari**
- **a fini di solidarietà sociale,**
- **destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano;**
- **b) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;**
- **b) favorire il recupero e la donazione di **altri prodotti** a fini di solidarietà sociale;**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 1. Finalità**
- **1. ... attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:**
- **c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte**
- **-a ridurre la produzione di rifiuti e**
- **-a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;**





# LEGISLAZIONE

- **Art. 1. Finalità**
- **1. ... attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:**
- **d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti**
- **-dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e**
- **-dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma**
- **-nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 1. Finalità**
- **1. ... attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:**
- **e) contribuire ad attività di ricerca,**
- **informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge,**
- **CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GIOVANI GENERAZIONI.**
- **LA COMUNICAZIONE DIVENTA UN FATTORE RILEVANTE DELLA LEGGE**



# LEGISLAZIONE

- **D.Lgs. n. 152-2006, ART. 180 (Prevenzione della produzione di rifiuti)**
- **1-bis.**
- Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro il 31 dicembre 2012, un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (PNPR) ed elabora indicazioni affinché tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti. (PGR)
- In caso di integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente identificate le **misure di prevenzione dei rifiuti**.
- Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.





# LEGISLAZIONE

- **Art. 2. Definizioni**
- **1. Al fine della presente legge si intendono per:**
- **a) «operatori del settore alimentare»:** i soggetti pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolgono attività connesse ad una delle fasi di
  - produzione,
  - confezionamento,
  - trasformazione,
  - distribuzione e
  - somministrazione degli alimenti;



# LEGISLAZIONE

- Art. 2. Definizioni
- 1. Al fine della presente legge si intendono per:
  - b) «soggetti donatari»: gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore non commerciali



# LEGISLAZIONE

- **Art. 2. Definizioni**

- **1. Al fine della presente legge si intendono per:**

- **c) «eccedenze alimentari»:** i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione;
- **d) «spreco alimentare»:** l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti;





# LEGISLAZIONE

- Art. 2. Definizioni
- 1. Al fine della presente legge si intendono per:
- c) «**eccedenze alimentari**»:
- i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - -invenduti;
  - -non somministrati per carenza di domanda;
  - -ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
  - -rimanenze di attività promozionali;
  - **-prossimi al raggiungimento della data di scadenza;**



# LEGISLAZIONE

- Art. 2. Definizioni
- 1. Al fine della presente legge si intendono per:
- c) «**eccedenze alimentari**»:
- i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - -rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
  - -invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;
  - -invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;
  - -non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione;



# REG. CE N. 178/2002

- **Articolo 14 Requisiti di sicurezza degli alimenti.**
- **1. Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato.**
- **2. Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti:**
  - **a) se sono dannosi per la salute;**
  - **b) se sono inadatti al consumo umano.**





# REG. CE N. 178/2002

- **Articolo 14 Requisiti di sicurezza degli alimenti.**
- **3. Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione quanto segue:**
- **a) le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione;**
- **b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull'etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti.**



# REG. CE N. 178/2002

- **Articolo 14 Requisiti di sicurezza degli alimenti.**
- **4. Per determinare se un alimento sia dannoso per la salute occorre prendere in considerazione quanto segue:**
- **a) non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell'alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti;**
- **b) i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento;**
- **c) la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa.**



# REG. CE N. 178/2002

- **Articolo 14 Requisiti di sicurezza degli alimenti.**
- **5. Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, occorre prendere in considerazione se l'alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione.**





# REG. CE N. 178/2002

- **Articolo 14 Requisiti di sicurezza degli alimenti.**
- **6. Se un alimento a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti della stessa classe o descrizione,**
- **si presume che tutti gli alimenti contenuti in quella partita, lotto o consegna**
- **siano a rischio a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio.**



# REG. CE N. 178/2002

- **Articolo 14 Requisiti di sicurezza degli alimenti.**
- **7. Gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza alimentare sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime.**
- **8. Il fatto che un alimento sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporre il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, l'alimento è a rischio.**
- **9. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un alimento è considerato sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni della legislazione alimentare nazionale dello Stato membro sul cui territorio è immesso sul mercato, ...**



# LEGISLAZIONE

- Art. 2. Definizioni
- 1. Al fine della presente legge si intendono per:
  - d) «spreco alimentare»: l'insieme dei prodotti alimentari **scartati** dalla catena agroalimentare **per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti;**
  - e) «donazione»: cessione di beni a titolo gratuito;



# LEGISLAZIONE

- **Art. 2. Definizioni**
- **1. Al fine della presente legge si intendono per:**
- **f) «termine minimo di conservazione»:** la data fino alla quale un prodotto alimentare **conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.**
- **Gli alimenti che hanno superato tale termine possono essere ceduti ai sensi dell'articolo 4, garantendo l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;**
- **g) «data di scadenza»:** la data che sostituisce il termine minimo di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico oltre la quale essi sono considerati a rischio e non possono essere trasferiti né consumati.





# LEGISLAZIONE

- **Capo II Misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi alimentari**
- **Art. 3. Cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale**
- **1. Gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari i quali possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto donatario.**
- **2. I soggetti donatari di cui al comma 1 devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti.**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 3. Cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale**
- **3. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico.**
- **4. Gli alimenti che presentano irregolarità di etichettatura che non siano riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o alle sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze, possono essere ceduti ai soggetti donatari.**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 3. Cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale**
- **5. E' consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti donatari.**
- **Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati sono svolte sotto la responsabilità di chi effettua le attività medesime, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 4. Modalità di cessione delle eccedenze alimentari**
- **1. Le cessioni di cui all'articolo 3 sono consentite anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione.**
- **2. Le eccedenze alimentari, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza, possono essere ulteriormente trasformate in prodotti destinati in via prioritaria all'alimentazione umana o al sostegno vitale di animali.**





# LEGISLAZIONE

- **Art. 4. Modalità di cessione delle eccedenze alimentari**
- **3. I prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico, che, non essendo stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva, possono essere donati a soggetti donatari.**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 5. Requisiti e conservazione delle eccedenze alimentari per la cessione gratuita**
  - **1. Gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e dall'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 7 della presente legge.**
  - **Essi sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione, a partire dal quale si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 2003, n. 155.**



# Legge 25 giugno 2003, n. 155

## Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarieta' sociale

### Art. 1. Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarieta' sociale

1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.



# LEGISLAZIONE

- **Art. 5. Requisiti e conservazione delle eccedenze alimentari per la cessione gratuita**
- **2. Ai fini della cessione di cui agli articoli 3 e 4, gli operatori del settore alimentare operano una selezione degli alimenti in base ai requisiti di qualità e igienico-sanitari, nel rispetto delle norme vigenti.**
- **3. Gli operatori del settore alimentare adottano le misure necessarie per evitare rischi di commistione o di scambio tra i prodotti destinati ai diversi impieghi previsti dagli articoli 3 e 4.**





# LEGISLAZIONE

- **Art. 6. Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571**
- **1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, è aggiunto, in fine, il seguente comma:**
- **«Qualora siano stati **confiscati** prodotti alimentari **idonei al consumo umano o animale**, l'autorità di cui al primo comma ne dispone la **cessione gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati** costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 6. Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571**
- **1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, è aggiunto, in fine, il seguente comma:**
- **«Qualora siano stati **confiscati** prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, l'autorità di cui al primo comma ne dispone la cessione gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 7. Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147**
- **1. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,».**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 8. Tavolo di coordinamento**
- **1. Ai fini di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**, le funzioni e la composizione del **TAVOLO PERMANENTE DI COORDINAMENTO**, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2013, di seguito denominato «Tavolo», sono integrate secondo i seguenti criteri:**





# LEGISLAZIONE

- **Art. 8. Tavolo di coordinamento**
- **a) il Tavolo svolge i seguenti compiti:**
- **1) formulazione di **proposte e pareri** relativi alla gestione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e delle erogazioni liberali di derrate alimentari, di beni e servizi, nonché a progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi;**
- **2) formulazione di **proposte per lo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione alla donazione e al recupero di eccedenze alimentari** nonché per la promozione e la conoscenza degli strumenti, anche di natura fiscale, in materia di erogazioni liberali;**
- **3) formulazione di proposte per la definizione di provvedimenti relativi a specifici incentivi per i soggetti coinvolti nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di derrate alimentari e nella donazione di denaro, beni e servizi;**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 8. Tavolo di coordinamento**
- **a) il Tavolo svolge i seguenti compiti:**
- **4) svolgimento di attività di monitoraggio** delle eccedenze e degli sprechi alimentari;
- **5) promozione di progetti innovativi e studi finalizzati** alla limitazione degli sprechi alimentari e all'impiego delle eccedenze alimentari, con particolare riferimento alla loro destinazione agli indigenti;
- **6) formulazione di proposte per favorire la messa in rete e l'aggregazione delle iniziative promosse da soggetti pubblici e privati che distribuiscono derrate alimentari agli indigenti su base territoriale;**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 8. Tavolo di coordinamento**
- **b) il Tavolo è composto da:**
- **1) tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad uno dei quali è attribuito il compito di presiedere i lavori;**
- **2) due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;**
- **3) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;**
- **4) un rappresentante del Ministero della salute;**
- **5) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno facente parte del Comitato tecnico scientifico per l'implementazione e lo sviluppo del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti;**
- **6) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 8. Tavolo di coordinamento**
- **b) il Tavolo è composto da:**
- **7) quattro rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della distribuzione;**
- **8) un rappresentante di ognuno degli enti ed organismi caritativi iscritti nell'Albo istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai fini dell'assegnazione dei prodotti alimentari;**
- **9) tre rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della trasformazione, anche artigianale, e dell'industria agroalimentare;**
- **10) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui uno in rappresentanza della ristorazione collettiva;**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 8. Tavolo di coordinamento**
- **b) il Tavolo è composto da:**
- **11) due rappresentanti designati dalle associazioni agricole;**
- **12) due rappresentanti designati dalle regioni e dalle province autonome;**
- **13) due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);**
- **14) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative dei mercati agroalimentari all'ingrosso;**
- **15) un rappresentante della cooperazione agricola.**





# LEGISLAZIONE

- **Art. 8. Tavolo di coordinamento**
- **2. Le attività del Tavolo sono rese pubbliche nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e costituiscono oggetto di una relazione annuale alle Camere.**
- **3. La partecipazione al Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 9. Promozione, formazione e misure preventive in materia di riduzione degli sprechi**
- **1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, garantisce che, nell'ambito delle ore di trasmissione destinate all'informazione, ai sensi del citato articolo 45, comma 2, lettera b), un adeguato numero delle medesime ore sia finalizzato alla promozione di comportamenti e di misure volti a ridurre gli sprechi alimentari, energetici e di altro genere.**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 9. Promozione, formazione e misure preventive in materia di riduzione degli sprechi**
- **2. Al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e di riduzione degli sprechi, anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e sul consumo di risorse naturali e alle possibili misure per il contrasto degli sprechi medesimi.**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 9. Promozione, formazione e misure preventive in materia di riduzione degli sprechi**
- **3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute, promuove campagne informative al fine di incentivare la prevenzione della produzione di rifiuti alimentari, anche con specifico riguardo a **pratiche virtuose nelle attività della ristorazione che consentano ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.****



# LEGISLAZIONE

- Art. 9. Promozione, formazione e misure preventive in materia di riduzione degli sprechi
- 4. Per **ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione**, concorrendo altresì al raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, **le regioni** possono stipulare accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e **per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo**. Tali iniziative possono essere promosse nel sito internet dei comuni interessati.





# LEGISLAZIONE

- **Art. 9. Promozione, formazione e misure preventive in materia di riduzione degli sprechi**
- **5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, sentiti i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati all'educazione a una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile, nonché alla sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti e sugli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale nell'accesso al cibo.**
- **6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 10. Misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione degli alimenti**
- **1. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, predispone linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti, anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 4, commi da 5 a 5-quinquies (Tutela della salute nelle scuole), del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 11. Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e istituzione di un fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze**
- **1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2016.**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 11. Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e istituzione di un fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze**
- **2. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della shelf life dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, come definite all'articolo 2 della presente legge, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonché alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili, .....**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 11. Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e istituzione di un fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze**
- **... e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale.**
- **Le modalità di utilizzo del fondo sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**





# LEGISLAZIONE

- **Art. 11. Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e istituzione di un fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze**
- **3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, co. 200, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, co. 639, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e, per gli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 12. Finanziamento degli interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari**
  - **1. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato anche alla promozione di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari, comprese le iniziative volte a promuovere l'utilizzo, da parte degli operatori nel settore della ristorazione, di contenitori riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l'asporto degli avanzi di cibo.**
  - **2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 12. Finanziamento degli interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari**
- **3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.**
- **4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**



# LEGISLAZIONE

- **Capo III Ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale**
- **Art. 13. Modifica alla legge 25 giugno 2003, n. 155**
- **1. L'articolo 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155, è sostituito dal seguente:**
- **«Art. 1 (Distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale). - 1. Gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, ...**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 13. Modifica alla legge 25 giugno 2003, n. 155**
- **...compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi».**





# LEGISLAZIONE

- **Art. 14. Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale**
- **1. Si considerano cessioni a titolo gratuito di articoli e di accessori di abbigliamento usati quelle in cui i medesimi articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatori.**
- **2. I beni che non sono destinati a donazione in conformità a quanto previsto al comma 1 o che non sono ritenuti idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 14. Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale**
- **3. Al fine di contribuire alla sostenibilità economica delle attività di recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento di cui al comma 1, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed evitando al contempo impatti negativi sulla salute, al punto 8.9.3, lettera a), del suballegato 1 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, le parole: «mediante selezione e igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche» sono sostituite dalle seguenti: «**mediante selezione e igienizzazione, ove quest'ultima si renda necessaria per l'ottenimento delle seguenti specifiche**».**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 15. Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali**
- **1. All'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:**
  - **a) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;**
  - **b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:**
- **«1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione dei medesimi medicinali da parte di queste, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, ...**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 15. Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali**
- **... in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere.**
- **Con il medesimo decreto sono definiti i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti.**



# LEGISLAZIONE

- Art. 15. Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali
- Alle ONLUS è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, **dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria, a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente.**
- **Gli enti che svolgono attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla conservazione dei medicinali.**
- **E' vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione».**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 16. Disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale**
- **1. Le cessioni previste dall'articolo 10, primo comma, numero 12), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono provate con modalità telematiche da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni nonché dell'ammontare complessivo, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita, dei beni gratuitamente ceduti, ivi incluse le derrate alimentari.**





# LEGISLAZIONE

- **Art. 16. Disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale**
- **1. (SEGUE) La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici o comandi entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite in essa indicate e può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione. Per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili si è esonerati dall'obbligo di comunicazione.**
- **2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, definisce le modalità telematiche riepilogative per l'invio della comunicazione di cui al comma 1.**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 16. Disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale**
- **3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 2 del regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, al fine di adeguarlo a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.**
- **4. La comunicazione di cui al comma 1 è valida anche ai fini dell'applicazione del comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Alle cessioni di cui all'articolo 3 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441.**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 16. Disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale**
- **5. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono apportate le seguenti modificazioni:**
  - **a) al comma 2:**
    - **1) dopo le parole: «Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici» sono inserite le seguenti: «nonché altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro»;**
    - **2) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166»;**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 16. Disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale**
- **5. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono apportate le seguenti modificazioni:**
  - **a) al comma 2:**
  - **3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l'indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti.»;**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 16. Disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale**
- **5. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono apportate le seguenti modificazioni:**
- **b) il comma 4 è sostituito dal seguente:**
- **«4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che il soggetto beneficiario effettui un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell'impresa cedente, con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, e in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefici fiscali previsti dal presente decreto, ne realizzi l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro».**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 16. Disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale**
- **6. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:**
- **a) dopo le parole: «I prodotti alimentari» sono inserite le seguenti: «, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro,»;**





# LEGISLAZIONE

- **Art. 16. Disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale**
- **6. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:**
- **b) dopo le parole: « D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,» sono inserite le seguenti: «agli enti pubblici nonché agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e **realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità,**».**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 16. Disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale**
- **7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'articolo 8, con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, di cui all'articolo 13, comma 2, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e all'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal presente articolo.**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 17. Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti**
- **1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione».**



# LEGISLAZIONE

- **Art. 18. Disposizioni finali**
- **1. Le donazioni di cui alla presente legge, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), non richiedono la forma scritta per la loro validità e alle stesse non si applicano le disposizioni di cui al titolo V del libro secondo del codice civile.**
- **La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.**





# GRANZIE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

Dipartimento di  
Scienze veterinarie per la Salute  
la Produzione animale  
e la Sicurezza alimentare

